



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, art. 6, comma 1 – Programma di spesa dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici relativo ad opere pubbliche nel settore viario. Criteri generali per la programmazione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali definiti sulla base dell'intesa conseguita in data 30 luglio 2009 dalla Conferenza permanente Regione – Enti locali. Decreto n. 33 del 27 agosto 2009 dell'Assessore dei Lavori Pubblici

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione da parte degli Enti Locali delle richieste di finanziamento delle opere pubbliche di loro interesse nel **settore viario** ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5.

Data di scadenza di presentazione delle istanze, indirizzate all'Assessorato dei Lavori Pubblici, Direzione Generale, Viale Trento n. 69, 09123 Cagliari: **25 settembre 2009**.

1. Premessa

L'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (*Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto*) dispone che la Giunta regionale approvi un programma di spesa, anche per programmi di stralcio di settore, per il finanziamento dei lavori pubblici e delle opere pubbliche di competenza degli Enti Locali, previo conseguimento dell'intesa di cui all'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 da parte della Conferenza permanente Regione-Enti locali.

La norma predetta dispone che la proposta dell'Assessore competente debba tenere conto dei programmi triennali degli Enti ed essere corredata da una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute da parte di tali Enti e da parte dei Soggetti che non sono tenuti alla programmazione triennale, l'indicazione del grado di utilizzazione dei precedenti finanziamenti attribuiti nonché l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.

L'articolo 6 prevede inoltre che, salvo eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili e le opere di competenza regionale, la Regione non può concedere finanziamenti per interventi non inseriti nei programmi triennali di opere pubbliche di competenza degli Enti o quando la richiesta dell'Ente non rispetti l'ordine di priorità indicato nel programma stesso.

Si sottolinea, inoltre, che tale procedura riguarda specificatamente gli interventi finanziati con risorse ordinarie dal bilancio regionale.

Per quel che riguarda, infatti, i fondi FESR e i Fondi CIPE – FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate) le regole operative, gli obiettivi primari ed i criteri generali di utilizzo sono già stabiliti da documenti definiti a livello comunitario e nazionale. Un altro aspetto riguarda i settori di intervento per i quali esistono e sono già operativi atti di pianificazione settoriale previsti da norme di legge e/o regolamentari (art. 6, comma 5 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5).

2. Programma di spesa

Le risorse finanziarie iscritte al bilancio regionale ai sensi della L.R. 14 maggio 2009, n. 1, Tabella D, per la predisposizione di un programma di opere pubbliche relativo al settore viario sono le seguenti:

- Interventi nel settore viario: (L.R. 1/2006 artt. 5 e 11), complessivi € 17.000.000, al netto del minor stanziamento sull'esercizio 2009 in quanto già interessato dalla programmazione pluriennale 2008/2011, di cui (-) 3.000.000 € sull'esercizio finanziario 2009, (+) 10.000.000 € sull'esercizio finanziario 2010 e (+) 10.00.000 € sull'esercizio finanziario 2011.

Lo stanziamento di cui sopra è destinato alla viabilità comunale, provinciale e sovracomunale, anche se non classificata. Qualora tale viabilità sia considerata "di interesse regionale" ai sensi dell'articolo 6, comma 12, lett. a) della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, alla programmazione dei relativi interventi si provvede sulla base dello schema preliminare del Piano Regionale dei Trasporti adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 30/44 del 2 agosto 2007.

Le opere e le infrastrutture finanziate devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) soddisfare le esigenze prioritarie delle comunità;
- b) garantire un adeguato livello di servizi di base.

2.1 - Localizzazione degli interventi

Alla localizzazione degli interventi ed alla conseguente individuazione degli enti locali beneficiari si provvede secondo i seguenti criteri:

- con il prevalente criterio della “rotazione”, tenuto conto, cioè, dei finanziamenti precedentemente assegnati dalla Regione agli stessi Enti per le medesime finalità, opportunamente documentate dai richiedenti. Tale criterio deve assicurare, comunque, un’equa ripartizione territoriale dei finanziamenti;
- privilegiando gli interventi di completamento;
- privilegiando gli interventi per i quali gli enti locali si sono maggiormente impegnati a finanziare una quota del costo delle relative opere;
- privilegiando le opere destinate agli enti locali associati per l’esercizio dei servizi comuni;
- assicurando per ciascun progetto il finanziamento per intero, fatto salvo il finanziamento dei lotti funzionali e autonomamente fruibili da parte degli utenti;
- privilegiando gli interventi in condizione di essere appaltati entro i termini specificati nel presente avviso pubblico.

Gli interventi di viabilità, alla cui realizzazione provvederanno i comuni e le amministrazioni provinciali, o gli altri enti individuati in sede di programmazione degli interventi secondo le rispettive competenze, saranno indirizzate con assoluta priorità al miglioramento della sicurezza stradale attraverso l’eliminazione dei punti critici a maggiore incidentalità.

Verranno privilegiati, pertanto, gli interventi destinati:

- a) al miglioramento della sicurezza stradale;
- b) alla riduzione dei tempi di percorrenza complessivi per importanti direttrici migliorando la viabilità esistente e l’efficienza nei collegamenti.
- c) alla razionalizzazione del traffico di transito nei centri abitati migliorando la sicurezza degli abitanti e riducendo fenomeni di inquinamento;
- d) al miglioramento delle reti viarie esistenti attraverso interventi a basso impatto ambientale sul territorio;
- e) al completamento di infrastrutture non ultimate, al ripristino della transitabilità di strade interrotte, alla messa in sicurezza di svincoli e ponti;

- f) ad intervenire su aree urbane ed extraurbane allo scopo di migliorare la sicurezza e l'efficienza dei collegamenti e delle intersezioni.

2.2 Procedure per la richiesta di finanziamento

Le richieste di finanziamento devono pervenire all'Assessorato dei Lavori Pubblici, Direzione Generale, Viale Trento, 69, 09123 Cagliari, entro il termine perentorio del **25 settembre 2009**.

Le richieste possono essere inoltrate via posta ordinaria o consegnate a mano, purché pervengano in Assessorato entro e non oltre il termine indicato. Non saranno istruite le istanze pervenute oltre la data del 25 settembre 2009 anche se riportanti una data anteriore di protocollo.

Le richieste da parte degli enti dovranno contenere necessariamente i seguenti requisiti:

- dichiarazione a firma del responsabile del procedimento attestante che l'opera o le opere per le quali si chiede il finanziamento sono inserite nel programma triennale delle opere pubbliche di cui all'art. 5 della L.R. n. 5/2007;
- dichiarazione a firma del rappresentante legale dell'ente attestante il grado di priorità dell'intervento proposto rispetto alle altre opere contenute nel programma triennale;
- dichiarazione a firma del rappresentante legale dell'ente che attesti, nel dettaglio, i finanziamenti erogati dalla Regione per la realizzazione di opere di viabilità a partire dall'anno 2004 sino ad oggi, nonché il relativo grado di utilizzazione (rapporto tra somme spese e finanziamenti ricevuti);
- dichiarazione a firma del responsabile del procedimento attestante che per l'opera per la quale si chiede il finanziamento non è stata avanzata richiesta di finanziamento ad altri enti o ad altri rami dell'Amministrazione regionale (comma. 4, art. 6 della LR n. 5/2007) e che l'opera è conforme allo strumento urbanistico vigente;
- eventuale dichiarazione a firma del responsabile del procedimento attestante che l'opera per la quale si chiede il finanziamento costituisce un intervento di completamento;
- deliberazione dell'organo esecutivo dell'ente attestante l'eventuale impegno al cofinanziamento, specificandone la percentuale rispetto al costo del progetto;

- eventuale dichiarazione a firma del responsabile del procedimento attestante che l'opera per la quale si chiede il finanziamento è destinata agli enti locali associati per l'esercizio dei servizi comuni;
- dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che il finanziamento è destinato a realizzare l'intero intervento, ovvero lotti funzionali e autonomamente fruibili da parte degli utenti;
- dichiarazione a firma del responsabile del procedimento indicante il termine (decorrente dall'eventuale comunicazione di finanziamento) entro i quali l'opera per la quale si chiede il finanziamento è in condizione di essere appaltata o quanto meno il termine entro il quale sarà pubblicato il relativo bando per l'affidamento dei lavori.

Al riguardo si precisa che, ai fini dell'applicazione del criterio di priorità sui tempi di appalto, il termine di cui al paragrafo 2.1, ultimo punto, è fissato in sei mesi a decorrere dalla comunicazione del finanziamento (provvedimento di delega).

Il Servizio competente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici eseguirà un controllo a campione sulle dichiarazioni fornite degli enti interessati, richiedendo idonea documentazione a supporto delle dichiarazioni medesime.

L'Assessorato si riserva il diritto revocare i finanziamenti degli interventi che non venissero appaltati entro i termini indicati dal responsabile del procedimento nella relativa dichiarazione.

Per gli enti non obbligati alla programmazione triennale di opere pubbliche le richieste di finanziamento debbono essere accompagnate:

- per i lavori di manutenzione, da una relazione con l'indicazione degli interventi e dei costi;
- per i lavori di importo inferiore a euro 1.000.000, da uno studio di prefattibilità;
- per i lavori di importo superiore a euro 1.000.000, dal progetto preliminare.

2.3. Programmazione delle risorse finanziarie.

I programmi di spesa sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici è corredata da una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute da parte degli Enti e l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.

(Firmato)

L'Assessore dei Lavori Pubblici

Angelo Carta